

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI BALANGERO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI
 INDIVISIBILI - TASI ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMEO FRANCO - Presidente	Sì
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MICHIARDI ANNA - Assessore	Sì
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere	Sì
5. CIANCI ANDREA - Assessore	Sì
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CARDONE NADIA - Assessore	Sì
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
9. DE VITO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere	Sì
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere	Sì
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere	Sì
13. COLLU ADRIANO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. ra Dr.ssa Rita PIGOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione e il dibattito del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su nastro di registrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 14/12/2017 ad oggetto:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2018”

“Richiamata la legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 (pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 27.12.2013 – supplemento ordinario n. 87) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 639 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell'ambito dell'imposta comunale unica - IUC-, il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera comunità;

- il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI la disciplina delle riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei costi;

- il comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l'altro le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la Legge n. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) che:

- all'art. 1 comma 14 :

**sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.*

** precisa che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni classificate nelle categorie A1, A8, A9.*

- all'art. 1 comma 10

** a) elimina la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;*

b) introduce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza , sulla base dei seguenti requisiti:

*il comodante deve risiedere nello stesso comune

*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 – A8 o A9

* il comodato deve essere registrato

Richiamato l'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, il quale individua i servizi indivisibili che il comune rende e dispone che il Consiglio Comunale approvi le aliquote dell'imposta entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione C.C. 27 del 26/07/2016 con la quale è stato modificato il succitato regolamento;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 10 aprile 2007 ;

Vista la legge 208/2015- Legge di stabilità 2016, che al comma 26: prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

Visto il testo della Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che prevede anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Visto il disegno di legge di bilancio 2018, d.d.l. Atto Senato n. 2960 del 30/11/2017 art. 6 con la quale è riproposto il blocco della pressione fiscale già prevista per il 2017 dalla legge 232/16 ;

Preso atto che nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 23 novembre 2017 è stata accolta la richiesta dell'Anci in merito allo slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2016 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2017 anche per l'anno 2018:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Di confermare per **l'anno 2018** le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	<i>Aliquote ‰</i>
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia)</i>	1,5
• € 40,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9	
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	1,5
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	1,5

Le abitazioni principali categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze sono esenti.

Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza , sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante deve risiedere nello stesso comune
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 – A8 o A9
- * il comodato deve essere registrato

ALIQUOTA 1,00 per mille:

- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.

2 - di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 **le abitazioni principali** (ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9) e i **terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione della TASI.**

Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1/A8/A9 € 40,00.

3 - **Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione di determinazione delle aliquote TASI , al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, ai sensi dell'art.1 comma 14 lettera e) legge 208/2015 che modifica il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.**

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile del responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco mette in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 13 - votanti n. 13 – voti favorevoli n. 13;

DELIBERA

1 - Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia) <ul style="list-style-type: none"> • € 40,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9 	1,5
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,5
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	1,5

Le abitazioni principali categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze sono esenti.

Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza , sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante deve risiedere nello stesso comune
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in a, A1 – A8 o A9
- * il comodato deve essere registrato

ALIQUOTA 1,00 per mille:

- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.

2 - di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 **le abitazioni principali** (ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9) e i **terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione della TASI.**

Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1/A8/A9 € 40,00.

3 - **Di trasmettere telematicamente la presente** deliberazione di determinazione delle aliquote TASI , al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, ai sensi dell'art.1 comma 14 lettera e) legge 208/2015 che modifica il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ROMEO FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Rita PIGOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

dal 23/12/2017 al 07/01/2018, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n.

267, all'Albo Pretorio online sul sito del Comune.

Balangero, li 23/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr.ssa Rita PIGOTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Balangero, li 23/12/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Rita PIGOTTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Rita PIGOTTI

Balangero, li